

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE CALLEGARO)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE

NEI CONFRONTI

DELLA DOTTORESSA VINCENZA BONO PARRINO E DEL DOTTOR FERDINANDO FACCHIANO, NELLA LORO QUALITÀ DI MINISTRI PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI *PRO TEMPORE*, NONCHÈ DEI SIGNORI ANTONIO CARIGLIA, ANTONIO GALLITELLI, ALBERTO MARIO ZAMORANI, MASSIMO GIULIANI, GIUSEPPE MALTAURO, CARLO MAGRI, ANTONIO BALDI, VALENTINO CAPECE MINUTOLO DEL SASSO, UGO MONTEVECCHI, ROBERTO BUZIO, FRANCO CICI, MARCO BORINI, GASTONE GUERRINI, AGOSTINO DI FALCO, ANTONIO ROMAGNOLI, EUGENIO BUONTEMPO, MARIO LODIGIANI, MAURIZIO MARI, TIZIANO NERI, ANTONIO CARENNA, ALFREDO CASTELLI, VINCENZO ROMAGNOLI, GIAMPIERO GAETANO ASTEGIANO, LUCIO PLANTA, GUALTIERO CUALBO, MASSIMO BUONANNO E WOLF CHITIS

ciascuno *in parte qua* indagato per i reati di cui agli articoli: 1) 110, 81, capoverso, 353, commi 1 e 2, del codice penale (turbata libertà degli incanti); 2) 110, 81, capoverso, 319, 319-*bis* e 321 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); 3) 110, 81, capoverso, 319, 319-*bis* e 321 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); 4) 110, 81, capoverso, 319, 319-*bis* e 321 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); 5) 110, 81, capoverso, 319, 319-*bis* e 321 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); 6) 110, 81, capoverso, 319, 319-*bis* e 321 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); 7) 110, 81, capoverso, 319, 319-*bis* e 321 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); 8) 110, 81, capoverso, 319, 319-*bis* e 321 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); 9) 110, 81, capoverso, 319, 319-*bis* e 321 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); 10) 110, 81, capoverso, 319, 319-*bis* e 321 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); 11) 110, 81, capoverso, 319, 319-*bis* e 321 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); 12) 110, 81, capoverso, 319, 319-*bis* e 321 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); 13) 110, 81, capoverso, 319, 319-*bis* e 321 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); 14) 110, 81, capoverso,

319, 319-bis e 321 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); 15) 110, 81, capoverso, 319, 319-bis e 321 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), e precisamente: la dottoressa Vincenza Bono Parrino ed i signori Antonio Gallitelli, Ugo Montevercchi, Franco Cici, Alberto Mario Zamorani, Agostino Di Falco, Giuseppe Maltauro, Maurizio Mari, Eugenio Buontempo, Antonio Romagnoli e Wolf Chitis per il primo capo di imputazione; la dottoressa Vincenza Bono Parrino e i signori Antonio Gallitelli, Ugo Montevercchi, Marco Borini e Gastone Guerrini per il secondo capo di imputazione; i signori Ferdinando Facchiano, Antonio Cariglia, Roberto Buzio, Antonio Gallitelli, Ugo Montevercchi, Marco Borini, Gastone Guerrini e Giampiero Gaetano Astegiano per il terzo capo di imputazione; la dottoressa Vincenza Bono Parrino e i signori Antonio Gallitelli, Franco Cici, Antonio Carena, Alfredo Castelli, Lucio Planta e Gualtiero Cualbo per il quarto capo di imputazione; i signori Ferdinando Facchiano, Antonio Cariglia, Roberto Buzio, Antonio Gallitelli, Franco Cici, Antonio Carena e Alfredo Castelli per il quinto capo di imputazione; la dottoressa Vincenza Bono Parrino e i signori Antonio Gallitelli, Alberto Mario Zamorani e Massimo Giuliani per il sesto capo di imputazione; la dottoressa Vincenza Bono Parrino e i signori Antonio Gallitelli, Alberto Mario Zamorani e Carlo Magri per il settimo capo di imputazione; la dottoressa Vincenza Bono Parrino e i signori Antonio Gallitelli, Antonio Baldi e Giuseppe Maltauro per l'ottavo capo di imputazione; la dottoressa Vincenza Bono Parrino e i signori Antonio Gallitelli e Valentino Capece Minutolo Del Sasso per il nono capo di imputazione; la dottoressa Vincenza Bono Parrino e i signori Antonio Gallitelli e Tiziano Neri per il decimo capo di imputazione; la dottoressa Vincenza Bono Parrino e i signori Antonio Gallitelli, Antonio Romagnoli e Mario Lodigiani per l'undicesimo capo di imputazione; i signori Ferdinando Facchiano, Antonio Cariglia, Roberto Buzio, Antonio Gallitelli, Antonio Romagnoli e Mario Lodigiani per il dodicesimo capo di imputazione; la dottoressa Vincenza Bono Parrino e i signori Antonio Gallitelli, Maurizio Mari e Vincenzo Romagnoli per il tredicesimo capo di imputazione; la dottoressa Vincenza Bono Parrino e i signori Antonio Gallitelli, Agostino Di Falco e Massimo Buonanno per il quattordicesimo capo di imputazione; la dottoressa Vincenza Bono Parrino e i signori Antonio Gallitelli e Wolf Chitis per il quindicesimo capo di imputazione.

**Trasmessa dalla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Roma l'8 aprile 1997**

e pervenuta alla Presidenza del Senato l'11 aprile 1997

Comunicata alla Presidenza il 20 gennaio 1998

ONOREVOLI SENATORI. - Il 20 marzo 1997 il Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Roma ha presentato richiesta di autorizzazione a procedere, ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione, nei confronti della dottoressa Vincenza Bono Parrino e del dottor Ferdinando Facchiano, nella loro qualità di Ministri per i beni culturali e ambientali *pro tempore*, nonché dei signori Antonio Cariglia, Antonio Gallitelli, Alberto Mario Zamorani, Massimo Giuliani, Giuseppe Maltauro, Carlo Magri, Antonio Baldi, Valentino Capece Minutolo Del Sasso, Ugo Montevocchi, Roberto Buzio, Franco Cici, Marco Borini, Gastone Guerrini, Agostino Di Falco, Antonio Romagnoli, Eugenio Buontempo, Mario Lodigiani, Maurizio Mari, Tiziano Neri, Antonio Carena, Alfredo Castelli, Vincenzo Romagnoli, Giampiero Gaetano Astegiano, Lucio Planta, Gualtiero Cualbo, Massimo Buonanno e Wolf Chitis, ciascuno *in parte qua* indagato per i reati menzionati in epigrafe.

L'8 aprile 1997 il Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha trasmesso la richiesta al Presidente del Senato, che l'ha deferita alla Giunta l'11 aprile 1997 ed annunciata in Aula il 15 aprile 1997.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha provveduto a trasmettere ulteriori atti, deferiti alla Giunta il 7 ed il 28 luglio 1997.

Il 30 aprile 1997 ha provveduto a depositare una memoria il signor Vincenzo Romagnoli. Il 10, il 17 e il 27 ottobre 1997 hanno depositato osservazioni scritte rispettivamente la dottoressa Bono Parrino, il dottor Facchiano ed il dottor Cariglia.

La Giunta ha esaminato la domanda nelle sedute del 21 e del 30 ottobre, del 6, 7, 18 e 20 novembre, nonché del 16 dicembre

1997. Nel corso della seduta del 21 ottobre sono stati ascoltati la dottoressa Bono Parrino, il dottor Facchiano, ed il dottor Cariglia, ai sensi dell'articolo 135-bis, comma 2, del Regolamento del Senato.

* * *

La relazione del Collegio illustra quanto segue.

Il procedimento si basa sulle indagini svolte dalle Procure della Repubblica presso i Tribunali di Roma, Milano, Torino, Pordenone e Melfi, che nel 1993 hanno iniziato autonomamente ad indagare sull'affidamento di alcuni lavori di restauro da parte del Ministero per i beni culturali ed ambientali a varie imprese di costruzioni nazionali, lavori finanziati con il Fondo per l'occupazione (FIO) di cui alla legge 26 novembre 1982, n.181 ed alla legge 11 marzo 1988, n.67 recanti «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato». Dall'istruttoria svolta sono emersi una serie di episodi corruttivi connessi all'affidamento di tali lavori, affidamento avvenuto con due gare successive, indette rispettivamente dai Ministri per i beni culturali dell'epoca dottoressa Vincenza Bono Parrino e dottor Ferdinando Facchiano. Tutti gli atti dei vari procedimenti sono quindi stati trasmessi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, per competenza territoriale, e poi inviati al Collegio per i reati ministeriali presso il medesimo Tribunale, che ha trasmesso al Senato la domanda di autorizzazione a procedere ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione nei confronti della dottoressa Bono Parrino per i reati di corruzione e turbativa d'asta, in concorso con altri indagati, e nei confronti del dottor Facchiano per il reato

di corruzione, sempre in concorso con altri soggetti.

Dagli interrogatori resi all'Autorità giudiziaria dal dottor Alberto Mario Zamorani, dirigente dell'Italstat, il 21 maggio 1993, e dal signor Antonio Gallitelli, titolare di uno studio professionale e di una società di servizi nel campo delle costruzioni, è emerso che il Comitato Interministeriale per la Programmazione economica (CIPE) aveva autorizzato, il 12 maggio 1988, la concessione al Ministero per i beni culturali e ambientali, il cui titolare era all'epoca la dottoressa Vincenza Bono Parrino, di lire 550 miliardi per l'incremento dell'occupazione, affinché lo stesso Ministero promuovesse vaste opere di restauro in tutte le regioni d'Italia.

Anteriormente a tale data, l'affidamento dei lavori di restauro da parte del dicastero per i beni culturali era avvenuto esclusivamente nei confronti del gruppo Italstat.

Dalla ricostruzione resa possibile dagli interrogatori di numerosi indagati è emerso che il signor Gallitelli avrebbe proposto all'ex Ministro Bono Parrino di innovare rispetto al passato, consentendo anche alle imprese private, mediante una regolare gara, di poter ottenere l'affidamento dei lavori di restauro, fatto che avrebbe consentito alla società della quale egli era titolare di svolgere un ruolo di consulenza professionale nei confronti delle imprese assegnatarie degli appalti. Il signor Gallitelli ha inoltre ammesso di aver conosciuto, tramite il direttore generale del Ministero, dottor Natoli, l'ex Ministro Bono Parrino, alla quale egli avrebbe poi formulato la suddetta proposta. Sempre secondo il signor Gallitelli, la dottoressa Bono Parrino si sarebbe dimostrata estremamente interessata al progetto ed avrebbe chiesto, a fronte della sua disponibilità ad innovare la prassi, un compenso «per sè o per il partito», vale a dire al Partito Socialdemocratico Italiano al quale ella aderiva. Sempre secondo la ricostruzione operata dal Collegio, il signor Gallitelli avrebbe poi mediato gli interessi del gruppo Italstat e delle imprese private, accordandosi per la fissazione di quei requisiti per la

partecipazione alla gara che avrebbero consentito a tutte le imprese contattate dallo stesso signor Gallitelli di aggiudicarsi i lavori di restauro previsti dalla citata delibera del CIPE. Successivamente a tali accordi gli uffici competenti del Ministero avrebbero poi redatto un bando di gara che prevedeva, quale requisito per la partecipazione, l'iscrizione illimitata delle imprese private per l'esecuzione di lavori di restauro di beni culturali (3/A), così da restringere la partecipazione alle sole imprese con le quali il signor Gallitelli aveva avuto contatti. In ordine alle procedure di affidamento dei lavori da eseguire, il direttore generale del Ministero, dottor Sisinni, aveva proposto di privilegiare «la forma del più ampio coinvolgimento delle imprese mediante un invito rivolto a tutti i possibili concessionari, sia italiani che esteri», previa consultazione dei soprintendenti sulla scelta delle forme di affidamento dei lavori. Su 26 soprintendenze consultate, due soltanto si pronunciarono per l'affidamento dei lavori in concessione. Successivamente, ed esattamente il 7 settembre 1988, venne pubblicato il bando di gara per l'affidamento in concessione di 25 dei 27 interventi ammessi dal CIPE nella riunione del 12 maggio 1988.

Il Collegio per i reati ministeriali ha potuto verificare la legittimità del procedimento instauratosi per l'affidamento dei lavori di restauro. Venne infatti nominata una commissione ministeriale per la valutazione dei requisiti delle imprese, che fornì all'ex Ministro Bono Parrino parere favorevole. Il 18 ottobre 1988, l'ex Ministro firmò tutte le convenzioni con gli undici raggruppamenti di impresa, fissando immediatamente l'avvio dei lavori.

Il rispetto formale delle procedure per lo svolgimento della gara non deve però, a giudizio del Collegio, trarre in inganno. I presunti accordi sottostanti la gara, dei quali si è già parlato, dimostrano come la scelta delle imprese sarebbe stata condizionata da elementi estranei all'idoneità delle stesse imprese a svolgere i suddetti lavori. I titola-

ri delle società di costruzioni coinvolti hanno infatti dichiarato all'Autorità giudiziaria di aver consegnato al signor Gallitelli ingenti somme di denaro in relazione alla suddetta gara. Il Collegio ha quindi individuato nel signor Gallitelli il collettore di tali tangenti nonché l'elemento di raccordo tra i funzionari del Ministero, competenti a seguire l'iter dell'affidamento degli appalti nonché l'esecuzione dei lavori, e gli imprenditori privati aggiudicatari degli appalti stessi. Numerose sono infatti le testimonianze che descrivono il signor Gallitelli come profondo conoscitore dei meccanismi di funzionamento delle gare, con forti legami all'interno del Ministero per i beni culturali.

Interrogato dal Collegio, il signor Gallitelli ha dichiarato di aver consegnato all'ex Ministro Bono Parrino, in relazione ai suddetti lavori, in più *tranche*, una somma pari a lire 2.700.000.000.

Il Collegio si sofferma inoltre sulla seconda gara disposta dal Ministero per i beni culturali ed ambientali in relazione all'assegnazione, con delibera del CIPE del 1989, dei fondi FIO destinati al finanziamento di lavori di restauro. Anche in questo caso il Collegio ha ipotizzato a carico del Ministro per i beni culturali ed ambientali dell'epoca, dottor Ferdinando Facchiano, il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, perchè egli avrebbe richiesto, in concorso con il signor Antonio Gallitelli, ai signori Antonio Romagnoli e Mario Lodigiani, titolari della società Lodigiani, la somma di lire 100 milioni per l'affidamento in concessione di alcuni lavori di ristrutturazione. Lo stesso dottor Facchiano è inoltre accusato di aver preteso, sempre in concorso con il signor Gallitelli, il pagamento di tangenti da parte delle imprese Castelli, Carena S.p.A., Fiat Engineering S.p.A., Borini Costruzioni S.p.A. e Gastone Guerrini Costruzioni generali S.p.A., per una somma complessiva di lire 300 milioni. Secondo il Collegio il signor Gallitelli avrebbe consegnato tali somme, su indicazione dell'onorevole Cariglia, segretario del Partito So-

cialdemocratico, al signor Roberto Buzio, appartenente alla struttura amministrativa del menzionato partito politico.

Dalla relazione del Collegio emerge che l'ex Ministro Facchiano ha continuato a seguire il sistema dell'affidamento dei lavori mediante gara aperta alle imprese private, allargando però notevolmente la partecipazione, rispetto alla precedente gara svoltasi per l'affidamento di lavori di restauro, indetta dall'ex Ministro Bono Parrino.

Gli imprenditori coinvolti hanno testimoniato di aver ricevuto dal signor Gallitelli, in relazione a tali lavori, la richiesta di pagamento di «tangenti». Quest'ultimo ha affermato che le tangenti sarebbero state da lui consegnate al signor Buzio, esponente del PSDI, secondo le indicazioni fornite dall'onorevole Cariglia. Nessuno di loro ha però potuto affermare con certezza chi fosse il destinatario ultimo di tali somme, ipotizzando una spartizione delle stesse tra il sistema dei partiti.

Il Collegio per i reati ministeriali, pur avendo constatato la correttezza della procedura seguita per lo svolgimento della gara ed il parere favorevole di tutte le commissioni ministeriali istituite per il controllo della procedura di affidamento degli appalti, sostiene che la stessa - in chiaro contrasto con quanto avveniva in precedenza - era volta in realtà ad ottenere contributi da parte delle imprese private aggiudicatarie. L'affidamento degli incarichi al solo gruppo Italstat avrebbe infatti impedito, secondo il Collegio tale elargizione di tangenti per ragioni di bilancio.

Per i motivi illustrati il Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Roma ha chiesto l'autorizzazione a procedere nei confronti dei summenzionati ex Ministri nonché nei confronti degli altri indagati citati in epigrafe.

* * *

Gli ex Ministri Bono Parrino e Facchiano, il dottor Antonio Cariglia e il dottor Vincenzo Romagnoli hanno provveduto a

depositare memorie scritte presso la Giunta.

La dottoressa Bono Parrino ha ricordato di essere stata nominata Ministro per i beni culturali ed ambientali nel 1988, un mese prima della riunione del CIPE nella quale è stata decisa l'erogazione dei fondi FIO in favore di tale Ministero, per il restauro di alcune opere di interesse artistico. Nonostante l'esiguità del tempo a disposizione per l'organizzazione della gara di affidamento dei lavori di restauro, la dottoressa Bono Parrino ha sostenuto di aver chiesto agli uffici tecnici del Ministero di studiare una soluzione che portasse ad escludere l'affidamento dei lavori ad un'unica concessionaria, come era invece sempre accaduto in precedenza. L'ex Ministro ha infatti ricordato che, in passato, la stessa Soprintendenza, *contra legem*, aveva, nella maggior parte dei casi, frammentato le spese e affidato i lavori mediante il sistema del cottimo fiduciario. Anche il professor Sisinni, direttore generale del Ministero, le aveva suggerito di far ricorso all'istituto della concessione. Allo scopo di non voler avere con il concessionario alcun rapporto diretto, l'amministrazione aveva quindi predisposto un bando di gara che forniva ben individuati parametri al fine di assicurare la migliore rispondenza delle capacità tecniche dei concessionari alle speciali caratteristiche ed esigenze degli interventi di recupero e restauro dei beni culturali. La dottoressa Bono Parrino ha inoltre ricordato che il 4 ottobre 1988 veniva istituita la commissione per la valutazione dei requisiti previsti dall'avviso di gara, che ha concluso i suoi lavori il 13 ottobre dello stesso anno. Della stessa erano stati chiamati a far parte il direttore generale professor Sisinni, il dottor Pisanu, capo di Gabinetto e magistrato della Corte dei Conti, ed il dottor Elefante, all'epoca Presidente del TAR del Lazio. Successivamente sono state stipulate le convenzioni ed i relativi decreti sono stati approvati dalla Corte dei Conti il 26 dicembre 1988.

L'ex Ministro Bono Parrino ha quindi osservato di aver improntato la sua azione ministeriale al miglior perseguimento dell'interesse pubblico, rappresentato dalla salvaguardia del patrimonio artistico e culturale ed ha inoltre sottolineato l'inidoneità degli elementi istruttori acquisiti dal Collegio per i reati ministeriali.

In ordine ai rapporti da lei intrattenuti con il signor Gallitelli, ha fatto presente di aver fatto la sua conoscenza attraverso il dottor Natoli, direttore del personale del Ministero, che lo accreditava quale intimo amico del dottor Proietti e del dottor Capece Minutolo, alti funzionari dello stesso Ministero, nonché quale capo della segreteria dell'onorevole Scotti, già Ministro per i beni culturali. La dottoressa Bono Parrino ha inoltre precisato di non aver più incontrato il signor Gallitelli per un lungo periodo, sino al marzo-aprile 1989, momento in cui si verificò un incontro con lo stesso nel corso del quale egli fece presente che imprese a lui vicine avevano finanziato tutti i partiti e come proprio la sua presenza al Ministero avesse impedito elargizioni a favore del PSDI. In tale occasione il signor Gallitelli le avrebbe rivolto la richiesta di essere presentato all'onorevole Cariglia, allora segretario del PSDI, fatto che realmente avvenne presso la fondazione Turati. Successivamente a tale incontro la dottoressa Bono Parrino ha dichiarato di non aver avuto praticamente più alcun rapporto con il signor Gallitelli.

Dopo aver elencato le numerose incongruenze che si evincono dalle dichiarazioni rilasciate all'Autorità giudiziaria dal signor Gallitelli, la dottoressa Bono Parrino ha fatto presente che diversi indagati hanno affermato che le somme consegnate al signor Gallitelli erano indirizzate «a qualcuno dei beni culturali» e non già al PSDI o addirittura al Ministro. Ella ha infine ricordato che i supposti pagamenti sarebbero avvenuti anche a due anni di distanza dall'aggiudicazione dei lavori, così da vanificare possibili collegamenti tra i pagamenti stessi e l'attività amministrativa relativa alla gara.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Come sopra ricordato, il dottor Facchiano ha depositato una estesa memoria, supportata da numerosa documentazione, con la quale egli ha inteso, in primo luogo, informare la Giunta di aver potuto disporre di soli dieci giorni per esaminare i fascicoli processuali presso il Collegio per i reati ministeriali di Roma, a causa dell'anticipato pensionamento del suo Presidente, dottor Ivo Greco. Il dottor Facchiano ha inoltre ricordato che dei quindici capi di imputazione riportati nella domanda di autorizzazione a procedere, solo tre vengono a lui addebitati.

Il dottor Facchiano ha posto l'attenzione sulla circostanza che in un primo momento l'Autorità giudiziaria, sempre per i tre episodi dei quali è chiamato a rispondere, aveva affermato che il signor Antonio Gallitelli «agiva quale collettore *per conto* ed *in concorso* con Facchiano Ferdinando, Ministro per i beni culturali e ambientali». Successivamente, il Collegio per i reati ministeriali ha modificato radicalmente le tre contestazioni escludendo che il signor Gallitelli abbia agito per suo conto quando richiedeva agli imprenditori coinvolti le asserite tangenti.

Il dottor Facchiano ha inoltre fatto presente che lo stesso signor Gallitelli ha affermato reiteratamente di non averlo mai conosciuto e di non aver avuto mai rapporti, diretti o indiretti, con i suoi collaboratori. Così come i signori Buzio e Cariglia hanno dichiarato di non aver mai parlato con lui dei lavori da eseguire con i fondi FIO in questione e gli imprenditori coinvolti nella vicenda hanno negato ogni sua responsabilità circa la richiesta e la ricezione delle tangenti.

Il Collegio per i reati ministeriali, in relazione alla sua posizione, ha quindi escluso il reato di turbativa d'asta ed il concorso con il signor Gallitelli nella richiesta delle tangenti. Il Pubblico Ministero ed il Collegio hanno sempre negato che egli sia stato il beneficiario delle tangenti ed hanno verificato la regolarità della procedura seguita per l'assegnazione dei fondi FIO del 1989,

assegnazione che ha ottenuto il parere favorevole della Commissione di vigilanza da lui nominata, dell'Ufficio legislativo, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e la finale registrazione della Corte dei Conti. Egli ha inoltre sottolineato il suo limitato potere di intervento nell'*iter* di affidamento dei lavori alle imprese, non potendo in qualità di Ministro per i beni culturali ed ambientali modificare gli importi dei singoli lavori, fissati dal CIPE, nè potendosi occupare della gestione degli appalti, di competenza esclusiva delle direzioni generali del Ministero, delle Soprintendenze e della Commissione di vigilanza. In sostanza, quindi, il Collegio lo riterrebbe concorrente nel reato per aver assegnato i lavori finanziati con i fondi FIO 1989, con un bando di gara che, a differenza di quello precedente del 1988 riservato esclusivamente alle imprese con iscrizione 3A illimitata, cioè a 15 imprese, si rivolgeva ad imprese con iscrizione pari all'importo del lavoro per il quale concorrevano. Il dottor Facchiano ha poi osservato come il Collegio abbia stigmatizzato la procedura da lui seguita rispetto invece all'assegnazione dei lavori a trattativa privata diretta senza gara, come era sempre avvenuto sino a cinque anni prima, alla società Italstat. È opinione del Collegio infatti che il suo operato «consentiva il massimo ingresso delle imprese private, le uniche che potevano corrispondere tangenti» e che tale operato «si pone in chiaro contrasto con quella (la procedura) fino a quel momento adottata la quale prevedeva degli incarichi alla sola Italstat, che per evidenti ragioni di bilancio, non avrebbe potuto corrispondere tangenti». A giudizio del dottor Facchiano tali affermazioni si pongono in netto contrasto con i principi del nostro ordinamento che tutelano la correttezza amministrativa, la trasparenza, la concorrenza del libero mercato ed inoltre non tengono conto della discrezionalità dell'attività del Ministro in tale settore. Egli ha inoltre ricordato che già nel 1993 i Pubblici Ministeri presso il Tribunale di Milano, dottori

Di Pietro, D'Ambrosio e Davigo, contestando l'assunto della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, non ravvisarono a carico della dottoressa Bono Parrino ipotesi di reato ministeriale perchè, tra l'altro, «sembrerebbe (l'apertura ai privati) essere relativa al compimento di atto lecito».

Il dottor Cariglia ha provveduto a depositare una memoria alla Giunta nella quale ha fatto presente che nella sua lunga carriera politica si è trovato sempre in rotta di collisione con quanti confondevano gli interessi dello Stato con quelli di partito privilegiando questi ultimi. In questa occasione viene chiamato a difendersi per tre episodi (lettere C, E ed N della domanda di autorizzazione a procedere trasmessa dal Collegio per i reati ministeriali) dei quindici di cui alla relazione del Tribunale dei Ministri.

Ha quindi confermato quanto ebbe a dichiarare davanti al Collegio per i reati ministeriali in occasione degli interrogatori del 24 marzo e 3 luglio 1995. In primo luogo ha fatto presente che il Sig. Gallitelli, in un incontro puramente casuale, gli fu presentato al Senato dall'ex senatrice Bono Parrino. Gli argomenti della brevissima conversazione furono di natura banale ed esclude comunque tassativamente che si parlasse di procedure per gli appalti FIO di cui avrebbe dovuto parlarne all'ex Ministro Facchiano. Ha inoltre ribadito che nè con Facchiano nè con altri Ministri egli ha mai parlato di fatti che riguardassero la gestione dei rispettivi ministeri.

Ha precisato inoltre che il dottor Buzio non era il suo segretario, come riportato dal Collegio, bensì era membro della Direzione del Partito e dottore commercialista con studio in Alessandria che aveva l'incarico di sindaco revisore della GEPI.

Egli inoltre non conosce nessuno dei titolari di impresa di cui si fa menzione nei tre episodi della relazione e non si è mai interessato dei fondi FIO.

In conclusione ha sottolineato che egli non ha mai chiesto nè autorizzato chicchessia a riscuotere a suo nome danaro od altro. Peraltro il suo compito di Segretario politi-

co, come chiaramente indicato dallo Statuto del Partito, escludeva tassativamente un qualsiasi coinvolgimento nell'attività dell'amministrazione. Nel corso degli interrogatori presso il Tribunale dei Ministri ha depositato tutti i bilanci e le «prime note» dell'amministrazione del Partito relativi al periodo della sua gestione politica e segnatamente le entrate contributive. Non gli risulta che il Tribunale dei Ministri abbia fatto alcuna indagine sull'amministrazione del Partito. Sempre presso il Tribunale dei Ministri fu convocato per un confronto con il dott. Buzio, ma il confronto non ebbe luogo perchè quest'ultimo non si presentò, nè poi fu più interrogato.

Presso la Giunta è infine stata depositata una memoria da parte del signor Vincenzo Romagnoli, indagato nel procedimento. In tale documento il dottor Romagnoli ha precisato di aver corrisposto una somma di denaro al signor Gallitelli in epoca successiva all'acquisizione dei lavori di restauro di cui si discorre e che tale operazione non era stata da lui percepita come atto corruttivo, bensì come forma assolutamente generalizzata di finanziamento occulto da parte del ceto imprenditoriale alle varie forze politiche. Egli ha mosso inoltre una serie di rilievi alle conclusioni del giudice precedente non essendo dimostrata l'adesione dell'ex Ministro Bono Parrino al cosiddetto *pactum sceleris*, nè risultando inoltre chiaro se il preteso atto di mercimonio sia la convenzione - concessione ovvero il bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 1988.

La dottoressa Bono Parrino ed i dottori Facchiano e Cariglia hanno poi confermato, nei loro interventi in Giunta, il contenuto delle memorie.

* * *

Il nocciolo della questione, rimpolpato poi a posteriori da alcuni indizi, è uno solo.

Fino all'insediamento (13 aprile 1988) quale Ministro per i beni culturali ed am-

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

bientali della dottoressa Bono Parrino, l'affidamento dei lavori di restauro da parte del dicastero era avvenuto esclusivamente in favore della società Italstat, impresa pubblica.

La dottoressa Bono Parrino già alla prima riunione del CIPE, avvenuta nel maggio 1988, riteneva di dover escludere l'affidamento dei lavori ad una sola concessionaria. Proponeva quindi di rendere la gara più libera possibile, con coinvolgimento di imprese private, attraverso un invito rivolto a tutti i concessionari sia italiani che europei.

Da apposita Commissione veniva poi stabilita una qualche limitazione richiedendosi il requisito del possesso dell'iscrizione alla «categoria 3A illimitata».

Veniva istituita, il 4 ottobre 1988, una Commissione per la valutazione dei requisiti previsti dall'avviso di gara.

Divenuto Ministro poi il dottor Facchiano, questi ampliava ancora di più la possibilità di ingresso alle imprese private togliendo il requisito della iscrizione alla «categoria 3A illimitata».

Orbene proprio in tali modifiche effettuate dai Ministri Bono Parrino e Facchiano il Collegio ravvisa l'intendimento di aprire ai privati, perchè questi avrebbero potuto pagare tangenti contrariamente all'Italstat, che essendo azienda pubblica non avrebbe potuto farlo per evidenti ragioni di bilancio.

In sostanza il Collegio nelle modifiche effettuate dai Ministri non prende neppure in considerazione che costoro abbiano voluto affermare il principio di trasparenza ed efficienza dell'attività amministrativa (articolo 97 della Costituzione) ben individuabile nei bandi; il principio di libertà dell'iniziativa economica (articolo 41 della Costituzione) e quello di concorrenza perseguito in sede comunitaria; il diritto al lavoro e il principio di tutela dei beni storici.

Nessuno può negare che nell'affermazione di tali principi i Ministri abbiano agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante e per perseguire

un preminente interesse pubblico nell'esercizio della loro funzione di governo.

E invece no, il Collegio vede solo come motivo della riforma la possibilità di ottenere tangenti dalle imprese private, ponendo oltretutto l'altra apodittica affermazione che le imprese pubbliche non possano compiere illeciti versamenti (come ad esempio fare uscire fondi di bilancio pagando false consulenze o gonfiando gli importi di consulenze effettive).

E questa visione errata balza ancora più evidente allorchè il Collegio dà atto che le procedure erano formalmente e giuridicamente ineccepibili.

L'assurdità di una tale tesi venne rilevata anche nel 1993 dai Pubblici ministeri di Milano, dottori Di Pietro, D'Ambrosio e Davigo che, contestando l'assunto della Procura di Roma, non ravvisarono a carico della dottoressa Bono Parrino ipotesi di reato ministeriale, perchè «sembra essere relativa al compimento di atto lecito l'apertura di mercato ai privati» (vedi cartella primo fascicolo n. 8294/93 PM Roma n. 8655/93 PM Milano - richiesta autorizzazione a procedere contro la senatrice Bono Parrino).

Va anche ricordato che l'Autorità giudiziaria non ha alcun potere di interferire sulla discrezionalità del Ministro nell'adottare un provvedimento che ritenga di pubblico interesse nè di valutarne la bontà della scelta.

D'altra parte anche un Ministro può sbagliare, cosa che comunque nell'ipotesi non è avvenuta, ma l'eventuale errore di previsione non può certo essere sezionato per intravedere reati. Abbiamo già detto come il Collegio, abbia poi cercato di vestire la tesi di base attraverso indizi.

Qui si entra nel merito, ma soltanto entro i limiti di stabilire, come deciso dalla Corte costituzionale, se sussistano o meno le condizioni di procedibilità di cui all'articolo 9, comma 3, della legge costituzionale n. 1 del 1989.

Per quanto concerne il Ministro Facchiano, nella richiesta del Tribunale dei mini-

stri, egli viene qualificato come concorrente nei reati ipotizzati mentre, nell'avviso di garanzia, appariva che il Gallitelli avrebbe agito per suo conto.

Dagli atti è emerso che mai il Ministro ha avuto contatti diretti o indiretti con il Gallitelli nè con gli imprenditori, e mai è stato destinatario diretto o indiretto di dazioni di denaro.

Il dottor Facchiano viene quindi inquisito per il solo fatto di ricoprire la carica di Ministro, per il solo fatto che altri, e precisamente il Gallitelli, abbia chiesto e intascato tangenti sui lavori FIO 1989.

Non diversamente possiamo dire circa la posizione del Ministro Bono Parrino. Dagli atti risulta che soltanto il Gallitelli afferma che la Bono Parrino gli avrebbe sollecitato versamenti di denaro. I rari e formali incontri avvenuti fra i due, il deciso diniego del Ministro, e gli elementi che ora brevemente indicheremo, le contraddizioni dello stesso Gallitelli (ad esempio le date degli incontri spesso variate) non consentono certamente di ritenere la chiamata di correo del Gallitelli corredata da elementi obiettivi di riscontro.

Quando il Gallitelli ha conosciuto la dottoressa Bono Parrino, le convenzioni con le ditte concessionarie erano già state stipulate. Il Gallitelli è poi smentito da numerosi imprenditori i quali affermano che mai è stato loro fatto neppur lontanamente il nome del Ministro quale persona interessata a tangenti.

Il teste Annoni afferma che mentre il bando dei lavori risaliva al 1988, la richie-

sta di versamento da parte del Gallitelli veniva avanzata due anni dopo e cioè nel 1990. Difficile poter intravedere un qualche legame con l'agire del Ministro che già nel luglio 1989 aveva lasciato il Ministero.

Maltauro riferisce che secondo Annoni il denaro sarebbe confluito al Ministero del bilancio ed esclude di aver saputo di un collegamento con il Ministero dei beni culturali. Neppure Zamorani parla mai della dottoressa Bono Parrino, così il Di Falco. Anche il Carena dopo aver riferito di aver corrisposto somme al Gallitelli, precisava di non aver mai sentito fare il nome del Ministro e che la richiesta di denaro gli era stata fatta dopo l'affidamento dei lavori. Cici, Guerrini, Magri e Lodigiani ribadiscono di non aver mai sentito fare il nome del Ministro dal Gallitelli, e che le domande di denaro il Gallitelli le aveva avanzate ben dopo che erano state stipulate le convenzioni. Zamorani poi smentisce in maniera decisiva il Gallitelli negando di essersi incontrato con lo stesso dopo un colloquio avuto dal Gallitelli con il Ministro.

Concludendo, questa Giunta ha deliberato, a maggioranza, di proporre all'Assemblea il diniego dell'autorizzazione a procedere nei confronti degli *ex* Ministri Bono Parrino e Facchiano, ravvisando sussistere entrambe le esimenti di cui all'articolo 9 della legge costituzionale n. 1 del 1989.

La medesima Giunta ha invece ritenuto di proporre all'Assemblea la concessione dell'autorizzazione a procedere nei confronti degli altri indagati.

CALLEGARO, *relatore*

